

COMMITTENTE



GRV WIND SARDEGNA 6 S.R.L.
Via Durini, 9 Tel. +39.02.50043159
20122 Milano PEC: grwindsardegna6@legalmail.it



PROGETTISTI



INSE S.r.l.
Viale Michelangelo,71 Tel. 081.579.7998
80129 Napoli Mail: tecnico@inse srl.it

Amm. Francesco Di Maso
Ing. Nicola Galdiero
Ing. Pasquale Esposito

Collaboratori:
Geol. S.Trastu
Dott. F. Mascia
Dott. M. Medda
Ing. V. Triunfo
Arch. C. Gaudiero
Arch. C. Prisco
Ing. F. Quarto



REGIONE SARDEGNA



PROVINCIA SASSARI



ITTIRI

PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "LUXI" COMPOSTO DA 5 AEROGENERATORI DA 7.2 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 36 MW SITO NEL COMUNE DI ITTIRI (SS), CON OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI ITTIRI (SS)

ELABORATO

Titolo:

STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE

Tav. / Doc:

UR 03

Codice elaborato:

FS266-UR03-R

Formato:

A4

01	APRILE 2023	PRIMA EMISSIONE	INSE Srl	INSE Srl	GRV WIND SARDEGNA 6 Srl
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE



GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l.  <small>Green Resources Value</small>	STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE	Cod. FS266-UR03-R	
		Data Aprile 2023	Rev. 01

Sommario

1	PREMESSA.....	2
2	NORME E INDIRIZZI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA	3
2.1	IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.....	4
2.1.1	I contenuti della disciplina vigente	4
2.1.2	Interazioni con la disciplina vigente	5
2.2	IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	7
2.2.1	Impostazione generale del P.P.R.	7
2.2.2	Esame delle interazioni tra la disciplina del P.P.R. e le opere proposte.....	9
3	DISCIPLINA URBANISTICA E INDIRIZZI DI LIVELLO LOCALE	13
3.1	PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI ITTIRI.....	13
4	ALTRI PIANI E PROGRAMMI DI INTERESSE	14
4.1	PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	14
4.2	PIANO STRALCIO FASCE FLUVIALI.....	15
4.2.1	Art. 30 ter	17
5	INDICAZIONE E ANALISI COMPLESSIVA DEI LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E NELL'AREA DI INTERVENTO CONSIDERATA	19

GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l. 	STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE	Cod. FS266-UR03-R	
		Data Aprile 2023	Rev. 01

1 PREMESSA

La società GRV WIND SARDEGNA 6 Srl, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) Spa, è proponente di un progetto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica ubicato nel comune di Ittiri (SS) in provincia di Sassari con opere di connessione nel comune di Ittiri (SS).

Il progetto definitivo, di cui il presente documento costituisce parte integrante, prevede l'installazione di 5 aerogeneratori della potenza nominale di 7,2 MW per una potenza complessiva di impianto pari a 36 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotto interrato in AT a 36 kV che collegheranno il parco eolico nel futuro ampliamento a 36 kV in GIS della stazione elettrica a 380 kV di Terna, localizzata nel Comune di Ittiri (SS), che rappresenta il punto di connessione dell'impianto alla RTN.

Il progetto è assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza ministeriale poiché la potenza complessiva del parco in progetto è maggiore di 30 MW.

Quanto segue è redatto ai fini del conseguimento dell'Autorizzazione Unica del progetto di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, in accordo con quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/25 del 23/01/2018.

Nel proseguo saranno indicate le relazioni tra il progetto proposto ed i principali atti di pianificazione urbanistica di riferimento. Un particolare approfondimento è stato rivolto all'analisi della coerenza dell'intervento con la disciplina dettata dal d.lgs. 42/04 e ss.mm.ii. (Codice Urbani) e le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale.

2 NORME E INDIRIZZI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Si rappresenta nella figura seguente la planimetria del parco eolico su ortofoto, in cui si mostrano le interazioni con i vincoli ambientali e paesaggistici individuati nel sito di intervento e che, nei paragrafi a seguire, saranno meglio descritti:




Figura 1: layout di progetto su ortofoto con individuazione dei vincoli ambientali e paesaggistici riscontrati nel sito di intervento

La figura 1 mostra l'assenza di interferenze dirette tra le opere progettate e le aree di interesse ambientale-paesaggistico. Sono, però, presenti elementi vincolati o di tutela di seguito descritti in prossimità del parco eolico:

- 1) Vicinanza del cavidotto con aree boschive tutelate dall'art. 142 del D.Lgs. 42/06;
- 2) Presenza di un bene paesaggistico tutelato dall'art. 143 del D.Lgs. 42/06 in prossimità della strada di accesso alla piazzola IT03;
- 3) Presenza di zone boschive e zone di pericolosità da frana Hg3 in prossimità della piazzola dell'aerogeneratore IT03.

Si nota anche la presenza di canali o impluvi particolarmente prossimi alle strade di nuova realizzazione. Per tali impluvi non sono state riscontrate criticità e per eventuali approfondimenti in merito si rimanda alla Relazione idrologia-idraulica con codice DS266-ID01-R.

GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l. 	STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE	Cod. FS266-UR03-R	
		Data Aprile 2023	Rev. 01

2.1 IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

2.1.1 I contenuti della disciplina vigente

Il Capo I del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/04), nel definire il paesaggio come *“una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”*, ha posto le basi per la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche. Gli indirizzi e i criteri sono rivolti a perseguire gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio, anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. In questo quadro, le Regioni sono tenute, pertanto, a garantire che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato e, di conseguenza, a sottoporre ad una specifica normativa d'uso il territorio, approvando i piani paesaggistici, ovvero i piani urbanistico territoriali, concernenti l'intero territorio regionale.

L'art. 134 del Codice individua come beni paesaggistici:

- *Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.* Sono le bellezze naturali già disciplinate dalla legge 1497/1939 (bellezze individue e d'insieme), ora elencate nell'art. 136, tutelate per il loro carattere di bellezza naturale o singolarità geologica;
- *Le aree tutelate per legge:* sono i beni già tutelati dalla Legge Galasso (431/1985), individuati per tipologie territoriali, indipendentemente dal loro valore estetico o pregio (art. 142), con esclusione del paesaggio urbano da questa forma di tutela;
- *gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti.* È questa un'importante novità del Codice. In precedenza, i piani paesaggistici disciplinavano, infatti, beni già sottoposti a tutela.

L'articolo 136 del Codice contiene, dunque, la classificazione dei beni paesaggistici soggetti alle disposizioni di tutela per il loro notevole interesse pubblico, di seguito elencati:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'articolo 142 sottopone, inoltre, anche i seguenti beni alla legislazione di tutela paesaggistica:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l. 	STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE	Cod. FS266-UR03-R	
		Data Aprile 2023	Rev. 01

- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico.

Al piano paesaggistico è assegnato il compito di ripartire il territorio in ambiti omogenei, in funzione delle caratteristiche naturali e storiche, e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici: da quelli di elevato pregio fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

L'articolo 146 ha riscritto completamente la procedura relativa all'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi sui beni sottoposti alla tutela paesaggistica, precisandone meglio alcuni aspetti rispetto alla previgente normativa contenuta nel Testo Unico.

Nel premettere che i proprietari, i possessori o i detentori degli immobili e delle aree sottoposti alle disposizioni relative alla tutela paesaggistica non possono distruggerli, né introdurvi modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, il Legislatore ha confermato l'obbligo di sottoporre all'Ente preposto alla tutela del vincolo i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, corredati della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica. Tale documentazione è stata oggetto del d.p.c.m. 12/12/2005.

La domanda di autorizzazione dell'intervento dovrà contenere la descrizione:

- a) dell'indicazione dello stato attuale del bene;
- b) degli elementi di valore paesaggistico presenti;
- c) degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e degli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

2.1.2 Interazioni con la disciplina vigente

2.1.2.1 Postazioni eoliche e opere connesse

Riguardo alle opere da realizzare, non sussistono interferenze dirette e materiali tra i siti di installazione degli aerogeneratori e le aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice.

Si precisa comunque che l'aerogeneratore IT03 e le linee AT in arrivo all'ampliamento in GIS della stazione elettrica di Terna sono prossime, ma esterne, alle aree identificate "bosco", vincolate secondo l'art. 142, comma 1, lett. g:




Figura 2: stralcio dell'aerogeneratore IT03 su ortofoto



Figura 3: stralcio della linea AT in arrivo alla SE Terna in GIS su ortofoto



Figura 4: Particolare del cavidotto

La *figura 4* mette in risalto l'assenza di interferenze tra il cavidotto e le zone boschive.

I territori coperti da foreste e boschi sono stati estratti dal database geotopografico DBGT10K disponibile al sito regionale www.sardegnageoportale.it. I dati del database più recenti risalgono all'anno 2022.


2.2 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

2.2.1 Impostazione generale del P.P.R.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006 è stato approvato in via definitiva il Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo - Area Costiera, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 11 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 25/11/2004, n. 8. Il Piano è entrato in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Regionale (BURAS anno 58 n. 30 dell'8 settembre 2006).

Attraverso il Piano Paesaggistico Regionale, di seguito denominato P.P.R., la Regione riconosce i caratteri, le tipologie, le forme e gli innumerevoli punti di vista del paesaggio sardo, costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali, intese come elementi fondamentali per lo sviluppo, ne disciplina la tutela e ne promuove la valorizzazione.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/04) ha introdotto numerosi requisiti e caratteristiche obbligatorie in ordine ai contenuti dei Piani Paesaggistici; detti requisiti rappresentano, pertanto, dei punti

GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l. 	STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE	Cod. FS266-UR03-R	
		Data Aprile 2023	Rev. 01

fermi del P.P.R., configurandolo come strumento certamente innovativo rispetto ai previgenti atti di pianificazione urbanistica regionale (P.T.P. di cui alla l.r. 45/89).

Una prima caratteristica di novità concerne l'ambito territoriale di applicazione del piano paesaggistico che deve essere riferito all'intero territorio regionale. Il comma 1 dell'art. 135 del Codice stabilisce, infatti, che *"Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"".* Con tali presupposti il P.P.R. si configura come *"piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici."* In questo senso il P.P.R. viene assunto, nella sua valenza urbanistica, come strumento sovraordinato della pianificazione del territorio, con i suoi contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi (art. 143, comma 3, del Codice e art. 2, comma 2, delle NTA). La Regione, quindi, nell'esercizio della sua competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, definisce ed approva il P.P.R., che, oltre agli obiettivi ed alle funzioni che gli sono conferiti dal Codice, diventa la cornice ed il quadro programmatico della pianificazione del territorio regionale.

Conformemente a quanto prescritto dal d.lgs. 42/04, nella sua scrittura antecedente al d.lgs. 63/2008, il P.P.R. individua i beni paesaggistici, classificandoli in (art. 6 delle NTA, commi 2 e 3):

- beni paesaggistici puntuali, cioè quelle categorie di beni immobili i cui caratteri di individualità ne permettono un'identificazione puntuale;
- beni paesaggistici d'insieme, cioè quelle categorie di beni immobili con caratteri di diffusività spaziale composti da una pluralità di elementi identitari coordinati in un sistema territoriale relazionale.

I beni paesaggistici individuati sono quelli che il Codice definisce *"immobili"*, (identificati con specifica procedura ai sensi dell'art. 136), tutelati per il loro carattere di bellezza naturale o singolarità geologica, o per il loro pregio e valore estetico-storico, nonché le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 (beni già tutelati dalla Legge Galasso 431/85) e gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi del comma 1, lettera i, dell'art. 143 del Codice Urbani.

Nell'attuale riscrittura del Codice, peraltro, il Piano Paesaggistico può individuare ulteriori immobili od aree di notevole interesse pubblico secondo l'articolo 134, comma 1, lettera c).

I beni paesaggistici d'insieme sono le *"aree"* identificate ai sensi dei medesimi articoli.

Per quanto riguarda le categorie di immobili ed aree individuati dal P.P.R. ai sensi della prima versione dell'art. 143, questi necessitano di particolari misure di salvaguardia, gestione ed utilizzazione (comma 2, lettera b, dell'art. 8 delle NTA, e comma 1, lettera i, dell'art. 143 del Codice).

Ciò che differenzia le aree e gli immobili che costituiscono beni paesaggistici ai sensi degli artt. 142 e 143 del Codice e quelli di cui all'articolo 136, è che per questi ultimi è necessaria apposita procedura di dichiarazione di interesse pubblico. I beni di cui all'art. 142 sono individuati senza necessità di questa procedura mentre gli ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, di cui al comma 1, lettera d, dell'art. 143, possono essere individuati solamente all'interno del piano paesaggistico.

Il P.P.R. si applica, nella sua attuale stesura, solamente agli ambiti di paesaggio costieri, individuati nella cartografia del P.P.R., secondo l'articolazione in assetto ambientale, assetto storico-culturale e assetto insediativo. Per gli ambiti di paesaggio costieri, che sono estremamente importanti per la Sardegna poiché costituiscono un'importante risorsa potenziale di sviluppo economico legato al turismo connesso al mare ed alle aree costiere, il P.P.R. detta una disciplina transitoria rigidamente conservativa e un futuro approccio alla pianificazione ed alla gestione delle zone marine e costiere basato su una prassi concertativa tra Comuni costieri, Province e Regione.

Peraltro, i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati dal P.P.R., pur nei limiti delle raccomandazioni sancite da alcune sentenze di Tribunale Amministrativo Regionale, sono soggetti alla disciplina del Piano, indipendentemente dalla loro localizzazione o meno negli ambiti di paesaggio costiero (art. 4, comma 5 NTA).

2.2.2 Esame delle interazioni tra la disciplina del P.P.R. e le opere proposte

Il comune di Ittiri appartiene all'ambito di riferimento della regione storia Sassarese. In seguito, si riporta lo stralcio del P.P.R. nel sito di intervento:





Figura 5: stralcio del Piano Paesaggistico Regionale

GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l.  Green Resources Value	STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE	Cod. FS266-UR03-R	
		Data Aprile 2023	Rev. 01

La figura precedente, oltre a individuare tutti gli elementi vincolati dal P.P.R. in merito all’assetto ambientale, all’assetto storico-culturale e all’assetto insediativo, mette in evidenza che le opere progettuali si collocano all’interno di aree seminaturali identificate come “praterie” e all’interno di aree ad utilizzazione agro-forestale identificate come “colture erbacee specializzate”.

Per le aree seminaturali, il P.P.R. prevede un approccio di gestione conservativo, che si traduce sostanzialmente nel divieto di qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica (art. 26 N.T.A. P.P.R.).

Inoltre, per le aree agro-forestali, è vietata la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole (art. 29 N.T.A. P.P.R.).

Tuttavia, valutato l’innegabile interesse pubblico assunto dall’iniziativa proposta, sancito dalla L. 10/91 e ribadito dal D.Lgs. 387/2003 (art. 12 comma 1), si segnala la necessità di operare una distinzione tra le aree incluse all’interno degli ambiti di paesaggio, per i quali le disposizioni del Piano assumono carattere prescrittivo e vincolante per la pianificazione urbanistica, e gli “ambiti interni”, in cui tali disposizioni hanno mero valore di indirizzo.

A tale riguardo, nel segnalare come sia esclusa la presenza di habitat di interesse naturalistico nelle aree di sedime delle installazioni eoliche, si evidenzia come l’occupazione di territorio associata alla realizzazione di impianti eolici è minima, in rapporto ad altre centrali energetiche, e tale da non arrecare alcun pregiudizio alle attuali condizioni d’uso dei terreni.

In merito all’assetto ambientale, non sono state riscontrate sovrapposizioni con aree vincolate:




Figura 6: assetto ambientale nel sito di intervento

Dal punto di vista dell'assetto insediativo non sono presenti sovrapposizioni con aree vincolate.

Dal punto di vista dell'assetto storico-culturale, nonostante sia stata riscontrata la vicinanza con beni architettonici (ex art. 143) nei confronti delle opere proposte, non sono presenti interferenze con zone vincolate dal piano:




Figura 7: stralcio delle opere proposte in prossimità di beni paesaggistici su ortofoto

L'analisi delle interazioni tra il P.P.R. e l'intervento proposto, condotta attraverso l'ausilio degli strati informativi pubblicati sullo specifico portale istituzionale della Regione Sardegna (www.sardegnageoportale.it), ha consentito di porre in evidenza l'assenza di interazioni.

Per tutti gli elementi del P.P.R. presenti nell'area contermina, si rimanda alla tavola in allegato Piano paesaggistico regionale, con codice FS266-UR03-D.

GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l.  Green Resources Value	STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE	Cod. FS266-UR03-R	
		Data Aprile 2023	Rev. 01

3 DISCIPLINA URBANISTICA E INDIRIZZI DI LIVELLO LOCALE

3.1 PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI ITTIRI

Sotto il profilo della disciplina urbanistica locale, lo strumento di riferimento per tutte le opere proposte è il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Ittiri, la cui ultima variante risulta adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/05/2021, vigente a far data dalla pubblicazione sul BURAS del 10/06/2021. Tale variante è relativa alla modifica dell'articolo 35 delle NTA, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, della Legge Regionale n. 45 del 22 dicembre 1989.

In via preliminare, attraverso il portale cartografico WEB disponibile nel sito www.comune.ittiri.ss.it, è stato possibile riscontrare che la quasi totalità delle opere in progetto ricade zone classificate come E2, mentre una parte delle opere di condivisione rientra nelle zone di categoria E5.


La categoria E2 si riferisce alle zone agricole di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzata dalla presenza di attività agricole varie, disciplinate dagli artt. 35 e 36 delle NTA del PUC.

La categoria E5 si riferisce alle zone agricole di elevato valore ambientale, marginali per l'insediamento agricolo, costituite in prevalenza da macchia alta, bosco e pascolo arborato, disciplinate dagli artt. 35 e 36 delle N.T.A. Del P.U.C.

Pertanto, la variante all'art. 35 citata al presente paragrafo è oggetto di interesse per le zone in cui si realizzerà il parco eolico. Tale variante, nello specifico, ha modificato la distanza a cui possono essere edificati fabbricati agricoli dai confini e dalle strade.

In definitiva, le NTA del PUC non precludono in alcun modo la realizzazione del parco eolico.

In allegato, la tavola del PUC del comune di Ittiri avente codice FS266-UR01-D.

GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l. 	STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE	Cod. FS266-UR03-R	
		Data Aprile 2023	Rev. 01

4 ALTRI PIANI E PROGRAMMI DI INTERESSE

4.1 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale PAI è redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione.

Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale.

Il PAI è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici.

Con decreto del Presidente della Regione n. 121 del 10/11/2015 pubblicato sul BURAS n. 58 del 19/12/2015, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/2 del 01/09/2015, sono state approvate le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle norme di attuazione (N.A.) del PAI, l'introduzione dell'articolo 30-bis e l'integrazione alle stesse norme di attuazione del PAI del Titolo V recante "*Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)*". In recepimento di queste integrazioni, come previsto dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 27/10/2015 è stato pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino il Testo Coordinato delle N.A. del PAI.

Rispetto al P.A.I. approvato nel 2006 sono state apportate alcune varianti richieste dai Comuni o comunque scaturite da nuovi studi o analisi di maggior dettaglio nelle aree interessate. Oltre le varianti al P.A.I. localizzate nei vari territori Comunali e quella più estesa che ha riguardato sia la parte frane che la parte idraulica nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale, una delle varianti più significative approvate in via definitiva riguarda il Progetto di variante generale e revisione del P.A.I. della Regione Sardegna denominato "*studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel sub-bacino n° 3 Coghinas-Mannu-Temo*".

Il comune di Ittiri ricade nel sub-bacino Coghinas-Mannu-Temo, per il quale è stata considerata la variante suddetta per l'identificazione della pericolosità idraulica e geomorfologica nelle aree di intervento.

Nelle Linee Guida del PAI, le aree classificate a pericolosità da frana sono state classificate secondo il seguente criterio:

- Aree a pericolosità da frana nulla (Hg0): Aree non soggette a fenomeni franosi con pericolosità assente e con pendenze < 20%;
- Aree a pericolosità da frana moderata (Hg1): Aree con pericolosità assente o moderata e con pendenze comprese tra il 20% e il 35% con copertura boschiva limitata o assente;
- Aree a pericolosità da frana media (Hg2): Aree con pericolosità media con fenomeni di dilavamento diffusi, frane di crollo e/o scivolamento non attive e/o stabilizzate, con copertura boschiva rada o assente. e con pendenze comprese tra 35 e 50%, falesie lungo le coste;

- Aree a pericolosità da frana elevata (Hg3): Aree con pericolosità elevata con pendenze >50% ma con copertura boschiva rada o assente; frane di crollo e/o scorrimento quiescenti, fenomeni di erosione delle incisioni vallive. Fonti di scavo instabili lungo le strade; aree nelle quali sono inattività o sono state svolte in passato attività minerarie che hanno dato luogo a discariche di inerti, cave a cielo aperto, cavità sotterranee con rischio di collasso del terreno e/o subsidenza (i siti minerari dismessi inseriti nella Carta della pericolosità di frana); aree interessate in passato da eventi franosi nelle quali sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza;
- Aree a pericolosità da frana molto elevata (Hg4): Aree con pericolosità molto elevate con manifesti fenomeni di instabilità attivi o segnalati nel progetto AVI o dagli Enti Locali interpellati o rilevate direttamente dal Gruppo di lavoro.




Figura 8: layout di progetto su ortofoto con classificazione delle aree secondo la pericolosità da frana

Le opere di progetto ricadono esclusivamente in aree a pericolosità da frana nulla.

4.2 PIANO STRALCIO FASCE FLUVIALI

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali.

Il PSFF è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della L. 4 dicembre 1993, n. 493, quale Piano Stralcio del Piano di bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 183.

Con Delibera n° 1 del 31.03.2011, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 c.3 e 9 c.2 della L.R. n. 19 del 6.12.2006, il Progetto di PSFF, costituito dagli elaborati elencati nell’allegato A alla delibera di adozione medesima.

Con Delibera n. 2 del 17.12.2015, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Regione Sardegna ha approvato in via definitiva, per l'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 9 delle L.R. 19/2006 come da ultimo modificato con L.R. 28/2015, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

Dalle mappe del PAI relative al rischio alluvioni risulta la completa assenza del rischio alluvioni sia nell’area di intervento che nel comune di Ittiri. Pertanto, considerato che nella *Relazione sulle mappe della pericolosità e del rischio* dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna è specificato che le mappe del PAI non soddisfano completamente le indicazioni dell’art. 6 del D.lgs. 49/2010 e considerato il necessario approfondimento degli impluvi che circoscrivono l’area di realizzazione del parco eolico, si consultano i dati del PSFF in merito alle aste secondarie.

Tuttavia, i corsi d’acqua prossimi al parco eolico, trattandosi prevalentemente di impluvi, non rientrano negli studi del PSFF.




Figura 9: layout di progetto su ortofoto con reticolo idrografico

Il reticolo idrografico è disponibile nel sito regionale www.regionesardegna.it e rappresenta una base di partenza per l’applicazione della norma PAI art. 30ter.

4.2.1 Art. 30 ter

Con la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 27 febbraio 2018 sono state modificate ed integrate le norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Sardegna ed è stato introdotto l’art. 30 ter, avente per oggetto "*Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia*".

Con l’art. 30 ter, per l’intero territorio regionale, per i tratti del reticolo idrografico regionale per i quali non sono stati ancora individuate aree di pericolosità idraulica a seguito di modellazione, e con l’esclusione delle aree di pericolosità determinate con il solo criterio geomorfologico, è stata istituita una fascia di prima salvaguardia, su entrambi i lati a partire dall’asse del corso d’acqua, di ampiezza variabile in funzione dell’ordine gerarchico dello stesso tratto di corso d’acqua.

Al fine di permettere l’applicazione di quanto stabilito dalla norma, è stata effettuata la gerarchizzazione del reticolo idrografico ufficiale della Regione Sardegna, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 3 del 30.07.2015.

Ad ogni tratto di corso d’acqua è stato assegnato un ordine gerarchico, secondo la metodologia Horton-Strahler, applicata attraverso gli strumenti di classificazione semi-automatica messi a disposizione dai più comuni client GIS.

Pertanto, l’art. 30ter delle NTA, come misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, istituisce una fascia su entrambi i lati a partire dall’asse di profondità L variabile in funzione dell’ordine gerarchico del singolo tratto:

ordine gerarchico (numero di Horton-Strahler)	profondità L (metri)
1	10
2	25
3	50
4	75
5	100
6	150
7	250
8	400

Tabella 1: fasce di prima salvaguardia

Di seguito, si riporta l’elaborazione dei dati ottenuta con i sistemi informativi territoriali, con riferimento ai corsi d’acqua ricadenti solo nel comune di Ittiri, avendo preliminarmente già valutato che la distanza degli impluvi presenti oltre i limiti amministrativi comunali è tale da ritenere la loro presenza trascurabile nei confronti delle opere di progetto:





Figura 10: layout di progetto su ortofoto con fasce di prima salvaguardia dei corsi d'acqua gerarchizzati secondo la metodologia Horton-Strahler

Dall'analisi del reticolo idrografico, non risultano interferenze tra le opere di progetto e le fasce di prima salvaguardia degli elementi idrici.

GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l. 	STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DELLE OPERE	Cod. FS266-UR03-R	
		Data Aprile 2023	Rev. 01

5 INDICAZIONE E ANALISI COMPLESSIVA DEI LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E NELL'AREA DI INTERVENTO CONSIDERATA

A corredo dell'analisi precedentemente effettuata, nell'ottica di fornire una rappresentazione d'insieme dei valori paesaggistici di area vasta, gli allegati grafici FS266-UR01-D, FS266-UR02-D, FS266-UR04-D, FS266-UR05-D e FS266-UR06-D mostrano, all'interno dell'area interessata dall'installazione dei nuovi aerogeneratori in progetto e dei settori più prossimi, oltre alle aree vincolate per legge già analizzate, anche le seguenti zone interessate da dispositivi di tutela naturalistica e/o ambientale, istituiti o solo proposti, o, comunque, di valenza paesaggistica:

- I Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, comma 1, lettera c, D.Lgs. 42/04);
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee (art. 17, comma 3, lettera h, N.T.A. P.P.R.);
- Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2 commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art. 142, comma 1, lettera g, D.Lgs. 42/04);
- Siti di interesse comunitario (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";
- Componenti di paesaggio con valenza ambientale di cui agli articoli 22-27 delle N.T.A. del P.P.R.;
- Zone di rispetto da beni storico-culturali (art. 49 NTA PPR);
- Aree a pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI;
- Fasce fluviali perimetrate nell'ambito del Piano Stralcio Fasce Fluviali;
- Aree di attenzione per la presenza di chiroterofauna.
- Vincoli idrogeologici RDL 3267/23 e RD 1126/26;
- Parchi, riserve e monumenti naturali individuati dalla L.R. 31/89 istituiti e no;
- Aree gestite dall'Ente Foreste;
- Aree percorse dal fuoco.

Dagli allegati prima elencati, risulta l'assenza di interferenze o sovrapposizioni con aree di valenza naturalistica o ambientale vincolate dalla legge.